



Global In Progress

La tua Gestione Patrimoniale Assicurativa.

Gentile Cliente,
ci congratuliamo con Lei per aver scelto GLOBAL IN PROGRESS.

GLOBAL IN PROGRESS è una gestione professionale del risparmio con tutti i vantaggi e le prerogative di un prodotto assicurativo, realizzata grazie alla collaborazione del GRUPPO CREDITO VALTELLINESE con:

- GLOBAL ASSICURAZIONI, intermediario autorizzato alla distribuzione di prodotti assicurativi, cui è affidata la ricerca di soluzioni avanzate, appositamente studiate per la clientela del Gruppo Credito Valtellinese;
- AXA INTERLIFE, Compagnia di Assicurazioni specializzata nel ramo vita, facente parte del Gruppo AXA, primario gruppo assicurativo operante con successo sia in Italia che all'estero.

Desideriamo manifestarLe fin d'ora la nostra piena disponibilità nel fornirLe qualsiasi informazione o chiarimento relativamente alle caratteristiche ed ai vantaggi di GLOBAL IN PROGRESS.

Per ogni informazione potrà rivolgersi:

- allo sportello del Gruppo Credito Valtellinese dove ha sottoscritto il contratto e ritirato il presente opuscolo oppure
- direttamente al personale di GLOBAL ASSICURAZIONI telefonando al numero 02/80637600 od inviando un fax al numero 02/80637564.

Certi di poterLe offrire il miglior servizio,
Le porgiamo i più cordiali saluti.

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere in modo ampio e chiaro le principali caratteristiche del Contratto **Global In Progress a premi ricorrenti** e del Contratto **Global In Progress a premio unico**, entrambi collegati ai Fondi Interni che la Società ha appositamente istituito per il presente Contratto.

Il fine di tale Nota Informativa è di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere con cognizione di causa e fondatezza di giudizio il Contratto prescelto, senza tuttavia con ciò risultare in alcun modo sostitutiva delle relative Condizioni di Assicurazione che lo regolano e che vengono fornite insieme alla presente.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174.

Per facilitare una più agevole lettura della Nota Informativa, segue un breve glossario di alcuni termini più comunemente utilizzati:

- **Società:** la Compagnia di Assicurazioni AXA Interlife S.p.A.;
- **Intermediario:** Global Assicurazioni S.p.A., Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 59 – 20123 Milano. Le operazioni contrattuali verranno effettuate tramite l'Intermediario;
- **Distributore:** il soggetto incaricato del collocamento del Contratto;
- **Contraente:** la persona che stipula il Contratto di assicurazione con la Società;
- **Assicurato:** la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto di assicurazione;
- **Beneficiari:** la persona o le persone, designate dal Contraente, cui spettano le prestazioni previste in caso di decesso dell'Assicurato;
- **OICR:** Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, sia di diritto italiano, sia di diritto comunitario, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE - come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE – organizzati in forma di SICAV o Fondi Comuni di Investimento;
- **SICAV:** Società di Investimento a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo in valori mobiliari del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni. E' una Società organizzata in comparti (multicomparto) ciascuno dei quali ha un suo patrimonio e una sua politica di investimento;
- **Fondi Comuni di Investimento:** è un patrimonio autonomo diviso in quote, sottoscritte dai partecipanti, che vengono investite in valori mobiliari, per conto e nell'interesse di tutti i sottoscrittori, da una Società di Gestione del Risparmio;
- **Fondi Interni:** Fondi appositamente costituiti dalla Società a disposizione per gli investimenti;
- **Premio versato:** l'importo corrisposto dal Contraente alla Società;
- **Premio investito:** la parte di premio versato utilizzata per l'acquisto di quote dei Fondi Interni. Il premio investito è dato dal premio versato al netto dei caricamenti;
- **Quota:** il valore di una singola parte del Fondo Interno;
- **Allocazione:** ripartizione dei premi investiti nei Fondi Interni prescelti dal Contraente;
- **Riscatto totale:** facoltà concessa al Contraente di estinguere il Contratto;
- **Decorrenza:** data dalla quale si intendono valide ed efficaci le garanzie contrattuali;
- **Opzione:** possibilità di convertire il valore di riscatto totale in una forma di rendita vitalizia rivalutabile avente funzione previdenziale;

- **Valorizzazione:** calcolo del valore settimanale delle quote dei Fondi Interni in funzione dell'andamento degli investimenti;
- **Volatilità:** indice che identifica la variabilità del valore di riferimento rispetto al suo valore storico medio;
- **Riserva Matematica:** l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai propri obblighi contrattuali.

I. INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo della Società AXA Interlife

La Compagnia AXA INTERLIFE, costituita come Società per Azioni, ha la sede legale in Italia a Milano, Via Leopardi 15 (20123) ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n.17254 del 12.10.1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.242 del 16.10.1987.

B. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

1. I Contratti **Global In Progress a premi ricorrenti** e **Global In Progress a premio unico** sono polizze di assicurazione a vita intera, di tipo unit linked in quanto l'entità delle somme dovute dalla Società è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote dei Fondi Interni, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Aderendo ad una delle due tipologie di Contratti proposti – le cui caratteristiche sono descritte in dettaglio nella parte C della presente Nota Informativa - è possibile costituire un capitale investendo i versamenti effettuati dal Contraente, in uno o più Fondi Interni selezionati dallo stesso tra quelli messi a disposizione dalla Società per il Contratto.

La prestazione in forma di capitale a carico della Società può essere alternativamente:

- riscossa dal Contraente, mediante il riscatto totale del controvalore del numero di quote acquisite;
- liquidata ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca tale evento dovesse verificarsi.

E' di fondamentale importanza, che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione previste dal Contratto.

2. La stipulazione di un Contratto di tipo "Unit Linked" comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. In particolare:
 - il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dall'emittente (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);
 - il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), è connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**);
 - il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito

fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

- **Rischio di liquidità:** la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
- Una possibile esposizione al **rischio di cambio** qualora vengano selezionati fondi/comparti espressi in valuta diversa dall'Euro.

3. Il valore della prestazione in forma di capitale è pari al controvalore del numero di quote maturate ed attribuite al Contraente e non prevede alcuna garanzia finanziaria di risultato. Pertanto, l'importo liquidabile in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati, non essendo previsto il consolidamento delle prestazioni. Inoltre, in caso di riduzione senza riattivazione del piano dei versamenti effettuata entro i primi dieci anni dalla data di decorrenza, il Contraente perde il diritto di ottenere la restituzione dell'extra-caricamento contrattualmente previsto. I rischi finanziari connessi all'investimento sono quindi a carico del Contraente e sono riconducibili alle possibili variazioni del valore unitario delle quote dei Fondi Interni prescelti. Per la descrizione in dettaglio, si rinvia alla successiva parte C della presente Nota Informativa.

Per una maggiore comprensione delle caratteristiche del Contratto prescelto, si consiglia di leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione dello stesso.

Il presente Contratto di tipo individuale non rientra tra le assicurazioni sulla vita di tipo previdenziale ai sensi dell'art. 9 ter del D.Lgs. 124/1993 e le prestazioni ad esso collegate sono qui di seguito indicate.

C. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO PRESELTO

1. Prestazioni assicurative dei Contratti Global In Progress a premi ricorrenti e Global In Progress a premio unico e modalità di calcolo

1.1 Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto e, relativamente al solo Contratto **Global in Progress a premi ricorrenti** dopo aver corrisposto almeno le prime dodici mensilità in caso di pagamento mensile del premio, il Contraente può richiedere per iscritto alla Società sia di risolvere anticipatamente il Contratto mediante il riscatto totale del controvalore del numero di quote acquisite, che di effettuare riscatti parziali di tale controvalore secondo le modalità previste al successivo punto 8. In quest'ultimo caso, il Contratto non si estingue ma rimane in vigore per il numero di quote residue.

Il valore dell'importo liquidabile, in entrambi i casi, viene determinato seguendo le regole indicate al successivo punto 1.3.


Infine, il Contraente può optare per la conversione del valore di riscatto totale in una forma di rendita vitalizia rivalutabile avente funzione previdenziale, come specificato in seguito.

1.2 Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca esso dovesse avvenire, la Società erogherà a favore dei Beneficiari designati, una somma pari al massimo importo tra il controvalore del numero di quote attribuite al Contraente alla data dell'evento, così come determinato al successivo punto 1.3, e la somma dei premi corrisposti al netto, per il solo Contratto Global In Progress a premi ricorrenti, dell'extra-caricamento trattenuto sul premio di prima annualità qualora il decesso avvenga nei primi dieci anni dalla data di decorrenza del Contratto o il Contraente non abbia interamente corrisposto le prime 10 annualità di premio. Tale somma si riduce al 95% dei premi versati nel caso in cui, al momento della stipulazione del Contratto, l'età

dell'Assicurato è compresa tra i 65 e i 74 anni, e si riduce al 90% se la predetta età è compresa tra i 75 e gli 85 anni. Il rischio di morte è coperto, qualunque possa esserne la causa, a partire dalla data di decorrenza del Contratto.

Qui di seguito viene riportato un grafico che illustra come la prestazione del minimo dei premi versati venga sempre riconosciuta ai Beneficiari, anche nel caso in cui il controvalore del numero di quote sia inferiore alla sommatoria dei premi complessivamente corrisposti fino alla data del decesso dell'Assicurato, eventualmente riproporzionati sulla base dell'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto.



1.3 Modalità di calcolo delle prestazioni collegate ai Fondi Interni

Il calcolo di tutte le prestazioni a carico della Società si effettua moltiplicando il numero delle quote attribuite al Contraente per il corrispondente valore unitario, individuato sulla base della quotazione rilevato il primo venerdì successivo alla ricezione, da parte della Società, della richiesta della prestazione, corredata da tutta la relativa documentazione. Qualora tale richiesta venga ricevuta dalla Società di giovedì, il calcolo della prestazione verrà effettuato il venerdì della settimana successiva. Nel caso in cui per cause imprevedibili non fosse possibile effettuare il predetto calcolo nei termini sopraindicati, questo verrà effettuato dalla Società nel primo giorno utile successivo.

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni viene determinato settimanalmente, – ogni venerdì lavorativo – dividendo il patrimonio netto di ciascuno di essi per il relativo numero di quote in circolazione nel medesimo giorno, entrambi riferiti al primo giorno utile precedente. Tale valore è disponibile giornalmente sul quotidiano economico - finanziario "Il Sole 24 Ore". Il valore delle quote pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.

I rischi di natura finanziaria derivanti dall'investimento nei Fondi Interni sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

L'entità della prestazione, in considerazione del trasferimento del rischio d'investimento a carico del Contraente, potrebbe eventualmente risultare inferiore ai premi versati nei casi di ribasso dei mercati finanziari.

1.4 Fondi Interni a cui sono collegate le prestazioni

I versamenti effettuati dal Contraente verranno investiti al netto dei costi di seguito indicati, secondo le scelte effettuate da quest'ultimo, nei Fondi Interni che la Società mette a disposizione, per i sottoscrittori dei Contratti Global In Progress a premi ricorrenti e Global In Progress a premio unico.

Tali Fondi Interni, che sono separati dalle altre attività della Società e che vengono gestiti secondo uno specifico Regolamento di seguito riportato, investono gli attivi prevalentemente o totalmente in quote di uno o più OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) sia di diritto italiano, sia di diritto comunitario, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, organizzati in forma di SICAV o Fondi Comuni di Investimento.

Resta comunque ferma la facoltà di investire una parte del patrimonio di ciascun Fondo Interno in disponibilità liquide secondo i limiti indicati al successivo punto 1.4.1.

In particolare, i predetti Fondi Interni attuano una politica di investimento in OICR definita "multimanager", in quanto vengono selezionati più fondi/comparti di diverse Società di Gestione del Risparmio/Investimento al fine di ottimizzare ed aumentare le performance dei Fondi Interni stessi.

La Società, al fine di una più efficiente gestione dei Fondi Interni affida, come indicato nel Regolamento, la gestione finanziaria degli stessi a BANCAPERTA, società del Gruppo Credito Valtellinese che si occupa dell'area finanziaria.

1.4.1 Scelta dei Fondi Interni

Il Contraente sceglie direttamente la ripartizione percentuale dei versamenti sui Fondi Interni disponibili. E' fondamentale valutare attentamente la tipologia delle attività finanziarie in cui i Fondi Interni possono investire, con i relativi limiti, per apprezzarne i diversi profili di rischio/rendimento e, quindi, per scegliere il mix di Fondi Interni più rispondente alle proprie esigenze anche in funzione all'orizzonte temporale dell'investimento.

Qui di seguito vengono pertanto riportate le informazioni principali sulle caratteristiche dei Fondi Interni, unitamente ad un richiamo sintetico sul loro livello di rischiosità.

AXA – Global Assicurazioni b30

Finalità: permettere una redditività del capitale nel medio/lungo periodo; per raggiungere tale obiettivo viene attuata una politica di investimento orientata prevalentemente o totalmente verso quote di uno o più OICR che abbiano una politica attiva di gestione per profili di rischio aperta prevalentemente verso titoli obbligazionari. La presenza significativa della componente azionaria comporta, comunque, un certo grado di volatilità dei rendimenti. Conseguentemente a tale composizione, vi è una prevalenza di redditività – legata agli investimenti obbligazionari – con elementi di rivalutabilità - associata all'andamento di un portafoglio azionario - rapportata al rischio di andamento dei corsi e/o dei cambi nonché con il rischio di paese;


Composizione: gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno – valorizzati ai valori correnti – sono investiti dalla Società prevalentemente in quote di uno o più OICR, sia di diritto italiano, sia di diritto comunitario, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, secondo la seguente ripartizione:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Obbligazionario	65%	75%
Azionario	25%	35%

Profilo di rischio di investimento: medio basso;

Valuta: Il Fondo è denominato in Euro. Nel caso in cui vengano selezionati fondi/comparti espressi in valuta diversa dall'Euro, è possibile un'esposizione al rischio di cambio.

Di seguito viene illustrato graficamente l'andamento del Fondo Interno dalla data di partenza (ottobre 2001).




In particolare:

- Il migliore rendimento trimestrale del Fondo è stato registrato nel secondo trimestre solare del 2003 con un + 3,25%;
- Il peggiore rendimento trimestrale del Fondo è stato registrato nel terzo trimestre solare del 2002 con un - 5,22%.

L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso

Infine, la volatilità media annua del Fondo Interno è stata la seguente:



AXA – Global Assicurazioni b50

Finalità: permettere una sostenuta redditività del capitale nel medio/lungo periodo; per raggiungere tale obiettivo viene attuata una politica di investimento orientata prevalentemente o totalmente verso quote di uno o più OICR che abbiano una politica attiva di gestione per profili di rischio aperta sia verso titoli obbligazionari che titoli azionari. La presenza abbastanza importante della componente azionaria comporta, comunque, un certo grado di volatilità dei rendimenti. Vi è una prevalenza di rivalutabilità - associata all'andamento di un portafoglio azionario - rapportata al rischio di andamento dei corsi e/o dei cambi nonché con il rischio di paese;


Composizione: gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno – valorizzati ai valori correnti – sono investiti dalla Società prevalentemente in quote di uno o più OICR, sia di diritto italiano, sia di diritto comunitario, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, secondo la seguente ripartizione:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Obbligazionario	45%	55%
Azionario	45%	55%

Profilo di rischio di investimento: medio alto;

Valuta: Il Fondo è denominato in Euro. Nel caso in cui vengano selezionati fondi/comparti espressi in valuta diversa dall'Euro, è possibile un'esposizione al rischio di cambio.

Di seguito viene illustrato graficamente l'andamento del Fondo Interno dalla data di partenza (ottobre 2001).




In particolare:

- Il migliore rendimento trimestrale del Fondo è stato registrato nel secondo trimestre solare del 2003 con un + 5,26%;
- Il peggiore rendimento trimestrale del Fondo è stato registrato nel terzo trimestre solare del 2002 con un - 9,32%.

L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso

Infine, la volatilità media annua del Fondo Interno è stata la seguente:



AXA – Global Assicurazioni b70

Finalità: permettere una crescita della redditività del capitale nel medio/lungo periodo; per raggiungere tale obiettivo viene attuata una politica di investimento orientata prevalentemente o totalmente verso quote di uno o più OICR che abbiano una politica attiva di gestione per profili di rischio aperta prevalentemente verso titoli azionari. La presenza di una forte componente azionaria potrebbe comportare un elevato grado di volatilità dei rendimenti nel corso del tempo. Conseguentemente a tale composizione, vi è una forte prevalenza di rivalutabilità - associata all'andamento di un portafoglio azionario - rapportata al rischio di andamento dei corsi e/o dei cambi nonché con il rischio di paese;


Composizione: gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno – valorizzati ai valori correnti – sono investiti dalla Società prevalentemente in quote di uno o più OICR, sia di diritto italiano, sia di diritto comunitario, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, secondo la seguente ripartizione:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Obbligazionario	25%	35%
Azionario	65%	75%

Profilo di rischio di investimento: medio alto;

Valuta: Il Fondo è denominato in Euro. Nel caso in cui vengano selezionati fondi/comparti espressi in valuta diversa dall'Euro, è possibile un'esposizione al rischio di cambio. Qui di seguito, viene riportata la tabella indicante gli intervalli di valori relativi all'indice di volatilità dei Fondi Interni associati ai diversi profili di rischio degli stessi

Di seguito viene illustrato graficamente l'andamento del Fondo Interno dalla data di partenza (ottobre 2001).




In particolare:

- Il migliore rendimento trimestrale del Fondo è stato registrato nel secondo trimestre solare del 2003 con un + 7,09%;
- Il peggiore rendimento trimestrale del Fondo è stato registrato nel terzo trimestre solare del 2002 con un - 13,58%.

L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso

Infine, la volatilità media annua del Fondo Interno è stata la seguente:



La seguente tabella riporta i range di volatilità alla quale corrispondono i profili di rischio

Indice di Volatilità	Profili di rischio del Fondo Interno
da 0% a 0,9%	molto basso
da 1% a 2,9%	basso
da 3% a 7,9%	medio basso
da 8% a 14,9%	medio alto
da 15% a 24,9%	alto
da 25% ed oltre	molto alto

Infine i crediti di imposta maturati su ciascun Fondo Interno vengono riconosciuti dalla Società al patrimonio dello stesso, con la stessa frequenza di valorizzazione della quota.

1.4.2 Valore unitario delle quote dei Fondi Interni

Il valore unitario delle quote, di ciascun Fondo Interno sopra indicato, viene determinato settimanalmente – ogni venerdì lavorativo -. Nei giorni di chiusura della Società o qualora per cause imprevedibili non fosse possibile effettuare la predetta valorizzazione nei termini stabiliti, il valore unitario delle quote verrà calcolato dalla Società nel primo giorno utile successivo.

Tale valore si ottiene dividendo il patrimonio netto, costituito dalle attività al netto delle passività, del Fondo stesso per il relativo numero di quote in circolazione nel medesimo giorno, entrambi riferiti al primo giorno utile precedente rispetto al giorno di valorizzazione.

Il patrimonio netto del Fondo Interno viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza del Fondo Interno, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo riportate al successivo punto 4.2 della presente Nota Informativa.

Le attività di ciascun Fondo Interno sono valorizzate ai valori correnti di mercato riferiti al primo giorno utile precedente rispetto al giorno di valorizzazione. Tali attività sono valutate in base all'ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato per tener conto dei prezzi di mercato.

Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il Fondo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Infine, le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.

2. Modalità relative al perfezionamento del Contratto e di conversione dei premi in quote

2.1 Conclusione e decorrenza degli effetti contrattuali

Il Contratto si intende concluso ed entra in vigore il primo giovedì successivo al ricevimento da parte della Società, dell'informazione dell'avvenuta sottoscrizione della Proposta e sempre che il Contraente abbia corrisposto il primo premio. Qualora la Società riceva l'informazione di giovedì, il Contratto verrà concluso e decorrerà dal primo giovedì della settimana successiva a tale data.

A seguito della conclusione e dell'entrata in vigore del Contratto, la Società invierà al Contraente una comunicazione scritta che ne riporterà tutti gli estremi.

2.2 Modalità di versamento dei premi

2.2.1 Contratto Global In Progress a premi ricorrenti

Il Contratto prevede il versamento di importi ricorrenti, di cui il primo da corrispondere alla data di sottoscrizione della Proposta ed i successivi alle ricorrenze stabilite (annuali o mensili), ed in ogni caso non oltre la morte dell'Assicurato.

L'entità per versamento periodico può essere aumentata o diminuita anche successivamente alla stipula del Contratto, dandone comunicazione scritta alla Società tramite l'Intermediario, entro novanta giorni dalla ricorrenza annuale. L'importo minimo previsto per i versamenti ricorrenti non può, comunque, essere inferiore a 1.500 Euro per i premi annuali e 125 Euro per quelli mensili.

La durata dei versamenti non è necessariamente prefissata, in quanto è facoltà del Contraente, in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire, stabilire la durata pagamento premi, senza che ciò comporti vincolo di sorta per lo stesso. Infatti, pagata interamente la prima annualità di premio, si potrà porre fine ai versamenti comunicandone l'intenzione alla Società. L'interruzione dei pagamenti non pregiudica in alcun modo il numero di quote già acquisito.

In ogni caso, in considerazione della struttura contrattuale, la durata pagamento premi consigliata è di almeno 10 anni.

E' infine facoltà del Contraente effettuare versamenti integrativi fin dal giorno di decorrenza del Contratto, utilizzando il relativo modulo disponibile presso il Distributore incaricato del collocamento. L'importo minimo di tali versamenti integrativi non può essere inferiore a 1.500 euro.

In tal caso la decorrenza di ciascun versamento integrativo sarà determinata, a condizione che sia stato corrisposto il premio, il primo giovedì successivo alla data in cui l'informazione dell'avvenuta sottoscrizione del modulo sia stata ricevuta dalla Società. Nel caso in cui tale informazione arrivi alla Società di giovedì, il versamento integrativo decorrerà dal giovedì della settimana successiva.

Il pagamento di ciascun premio previsto – ricorrente o integrativo – viene effettuato presso la sede del Distributore incaricato del collocamento a cui è assegnato il Contratto, mediante addebito sul conto corrente del Contraente dell'importo pattuito ed accredito del stesso importo sul conto dell'Intermediario che incassa il premio per conto della Società.

In caso di cessazione del rapporto con il Distributore presso cui è stato stipulato il Contratto, il pagamento dei premi successivi e degli eventuali versamenti integrativi, potrà essere effettuato sul conto dell'Intermediario, mediante bonifico bancario o procedura di addebito su altro conto corrente del Contraente. L'Intermediario continuerà ad incassare il premio per conto della Società.

2.2.2 Contratto Global In Progress a premio unico

Il Contratto prevede il versamento di un premio unico, da corrispondere in via anticipata ed in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della Proposta, il cui importo minimo non potrà essere inferiore a 2.500 Euro.

E' infine facoltà del Contraente effettuare versamenti integrativi fin dal giorno di decorrenza del Contratto, utilizzando il relativo modulo disponibile presso il Distributore incaricato del collocamento. L'importo minimo di tali versamenti integrativi non può essere inferiore a 1.250 Euro.

In tal caso la decorrenza di ciascun versamento integrativo sarà determinata, a condizione che sia stato corrisposto il premio, il primo giovedì successivo alla data in cui l'informazione dell'avenuta sottoscrizione del modulo sia stata ricevuta dalla Società. Nel caso in cui tale informazione arrivi alla Società di giovedì, il versamento integrativo decorrerà dal giovedì della settimana successiva.

Il pagamento del premio unico e degli eventuali versamenti integrativi deve essere effettuato presso la sede del Distributore incaricato del collocamento a cui è assegnato il Contratto, mediante addebito sul conto corrente del Contraente dell'importo pattuito ed accredito dello stesso importo sul conto dell'Intermediario che incassa il premio per conto della Società.

Relativamente ai soli versamenti integrativi, in caso di cessazione del rapporto con il Distributore presso cui è stato stipulato il Contratto, il pagamento di tali versamenti, potrà essere effettuato sul conto dell'Intermediario mediante bonifico bancario che incasserà il premio per conto della Società.

2.3 Conversione e allocazione dei versamenti

Sulla base delle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente all'atto di sottoscrizione della Proposta, il primo versamento - indipendentemente dalla tipologia di Contratto prescelto - viene convertito, al netto dei costi indicati ai successivi punti 4.1.1 o 4.1.2, in quote di ciascuno dei Fondi Interni prescelti dal Contraente, dividendo tale importo per il loro valore unitario rilevato il primo venerdì successivo alla data di decorrenza del Contratto.

Relativamente al solo **Contratto Global In Progress a premi ricorrenti**, ciascun premio ricorrente successivo al primo, al netto dei costi indicati al seguente punto 4.1.1, viene investito nei Fondi Interni, secondo la scelta effettuata dal Contraente alla decorrenza del Contratto o alla sua eventuale modifica in epoca successiva, dividendo tale importo per il valore unitario delle quote di ciascun Fondo prescelto rilevato il primo venerdì successivo al ricevimento, da parte della Società, dell'informazione dell'avenuto pagamento. Nel caso in cui tale informazione venga ricevuta dalla Società di giovedì, il versamento verrà investito al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva.

Nel caso in cui per cause imprevedibile non fosse possibile effettuare i predetti investimenti nei Fondi Interni prescelti nei termini stabiliti, questi verranno effettuati dalla Società nel primo giorno utile successivo.

A seguito del pagamento del primo versamento e dell'avenuto investimento dello stesso nei Fondi Interni scelti dal Contraente, la Società invierà a quest'ultimo una comunicazione scritta che riporterà le seguenti informazioni:

- numero di polizza;
- data di decorrenza del Contratto;
- data di ricevimento, da parte della Società, dell'informazione dell'avenuta sottoscrizione della Proposta;
- premio complessivamente corrisposto;
- premio complessivamente investito nei Fondi Interni;
- relativamente a ciascun Fondo Interno prescelto:
 - importo investito alla data di decorrenza;
 - valore unitario della quota alla data di conversione del premio;
 - controvalore del numero di quote;
 - numero di quote acquisite.

Infine, indipendentemente dalla tipologia di Contratto prescelto, nel caso in cui il Contraente effettui un versamento integrativo, questo - al netto del costo indicato al successivo punto 4.1.3 - viene convertito in quote di ciascuno dei Fondi Interni prescelti dividendo lo stesso per il valore unitario delle quote rilevato il

primo venerdì successivo alla data di decorrenza del versamento integrativo. Nel caso in cui per cause imprevedibile non fosse possibile effettuare l'investimento nei Fondi Interni prescelti nei termini stabiliti, questo verrà effettuato dalla Società nel primo giorno utile successivo. Tale versamento integrativo, verrà ripartito secondo le percentuali di allocazione già selezionate.

A seguito del versamento integrativo e dell'avenuto investimento nei Fondi Interni scelti dal Contraente, la Società invierà una comunicazione che riporterà il numero di polizza, la data di decorrenza del versamento integrativo, il versamento complessivamente corrisposto e investito nel Fondo Interno, il valore unitario delle quote alla data di conversione del versamento integrativo ed il numero di quote acquisite con tale versamento.

3. Opzione di conversione in rendita

Su richiesta scritta del Contraente, la prestazione calcolata in caso di richiesta di riscatto totale potrà essere convertita in una rendita vitalizia rivalutabile avente funzione previdenziale, eventualmente reversibile totalmente o parzialmente a favore di un'altra persona oltre all'Assicurato e sempreché il suo ammontare non sia inferiore a 3.000 Euro annui.

Tale tipo di rendita non potrà essere riscattata durante la sua erogazione.

I coefficienti per la conversione e le condizioni di rivalutazione saranno quelli in vigore all'epoca della conversione.

Per ogni preventiva valutazione, tali condizioni sono comunque a disposizione presso la sede della Società.

4. Costi

4.1 Costi gravanti sul Contratto

4.1.1 Caricamento sui premi relativi al Contratto Global In Progress a premi ricorrenti

A carico del Contraente sono previsti un costo fisso annuo pari a 15 Euro, un caricamento, espresso in percentuale, da applicare ad ogni versamento annuale detratto il costo fisso ed un extra-caricamento solo sulla prima annualità di premio. Tali caricamenti, che variano in funzione dell'entità del premio annuo, sono i seguenti:

Per premi annui da 1.500 Euro a 2.499,99 Euro (premi mensili da 125 Euro a 209,99 Euro)

- caricamento:
 - dal 1° al 10° anno: 5%
 - dall'11° anno: 2%
- extra-caricamento: 15% da applicare alla prima annualità

Per premi annui a partire da 2.500 Euro (premi mensili da 210 Euro in poi)

- caricamento:
 - dal 1° al 10° anno: 4%
 - dall'11° anno: 1,5%
- extra-caricamento: 10% da applicare alla prima annualità

4.1.2 Caricamento sul premio relativo al Contratto Global In Progress a premio unico

A carico del Contraente sono previsti una commissione di ingresso pari a 20 Euro e un caricamento, espresso in percentuale, pari al 4% da applicare al premio unico detratta la suddetta commissione di ingresso.

4.1.3 Caricamento sul versamento integrativo

Indipendentemente dalla tipologia di Contratto prescelto, su ciascun versamento integrativo è previsto un costo fisso di 20 Euro ed un caricamento pari al 5% o al 4%, da applicare al versamento al netto del costo fisso, a seconda che l'importo sia, rispettivamente, inferiore o uguale/superiore a 2.500 Euro.

4.1.4 Costi di trasferimento tra Fondi

Indipendentemente dalla tipologia di Contratto prescelto, è prevista una commissione per l'operazione di trasferimento tra Fondi, oltre alle prime tre all'anno concesse gratuitamente. Tale commissione è pari a 25 Euro, il cui prelievo viene effettuato dal controvalore del numero di quote acquisite, al momento della loro conversione, in base alla nuova allocazione, in quote di ciascun Fondo Interno.

4.2 Spese gravanti sui Fondi Interni

A carico di ciascun Fondo Interno, sono previste le seguenti spese:

- commissioni di gestione applicata dalla Società: pari al 2% annuo per il Fondo AXA – Global Assicurazioni b30 e pari al 2,20% annuo per i Fondi AXA – Global Assicurazioni b50 e AXA – Global Assicurazioni b70, che viene trattenuto settimanalmente dalla Società e che incide sul valore unitario della quota;
- oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia dell'attività del Fondo Interno, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- commissioni per la gestione finanziaria degli OICR in cui la Società investe il patrimonio, il cui costo annuo varia da un minimo dello 0,50% ad un massimo dell'1,75% per i fondi/comparti appartenenti al Comparto Obbligazionario e da un minimo dello 0,75% ad un massimo del 3,00% per i fondi/comparti appartenenti al Comparto Azionario. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente il costo massimo previsto nel Regolamento potrà essere rivisto, previa comunicazione al Contraente dell'avvenuta variazione e concedendo allo stesso il recesso senza penalità.

5. Durata contrattuale

Per "durata" si intende l'arco di tempo durante il quale il Contratto produce effetti. La presente assicurazione non ha una scadenza definita in quanto, anche a fronte di un solo versamento, è previsto che il corrispondente capitale espresso come controvalore del numero di quote possa essere erogato in qualsiasi momento al verificarsi degli eventi previsti dal Contratto.

È comunque facoltà del Contraente, in funzione degli obiettivi che intende perseguire, stabilire il periodo di validità della propria posizione assicurativa.

6. Limiti di età dell'Assicurato

Il Contratto è stipulabile da Assicurati di età compresa tra 18 e 85 anni.

L'età assicurativa è determinata considerando la differenza tra la data di decorrenza e la data di nascita. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.

7. Bonus di Fedeltà

Relativamente al solo Contratto **Global In Progress a premi ricorrenti**, qualora il Contraente abbia corrisposto interamente le prime 10 annualità di premio e il Contratto sia quindi in regola con il pagamento dei premi, viene prevista l'erogazione di un bonus di fedeltà alla prima ricorrenza successiva.

Tale bonus viene riconosciuto in un'unica soluzione al termine di detto periodo ed è pari all'extra-caricamento applicato dalla Società sulla prima annualità di premio, nella misura indicata dalle relative Condizioni di Assicurazione.

L'importo del bonus verrà convertito in quote di ciascuno dei Fondi Interni prescelti, dividendo lo stesso per il valore unitario delle quote rilevato il primo venerdì successivo alla ricorrenza di cui sopra. Qualora tale ricorrenza sia un giovedì, il bonus verrà convertito al valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno rilevato il venerdì della settimana successiva.

Tale importo, verrà ripartito secondo le percentuali di allocazione già selezionate.

8. Riscatto totale o parziale del Contratto

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto (e relativamente al solo Contratto **Global In Progress a premi ricorrenti**, dopo aver corrisposto almeno le prime dodici mensilità in caso di pagamento mensile del premio), il Contraente può mediante dichiarazione scritta alla Società inoltrata tramite l'Intermediario, risolvere anticipatamente il Contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto, oppure effettuare riscatti parziali dal controvalore del numero di quote acquisite.

La richiesta del riscatto totale provoca la risoluzione del Contratto dalla data di ricevimento da parte della Società di tale richiesta. Il valore di riscatto totale è pari al controvalore del numero di quote possedute dal Contraente, al netto di una commissione che varia in funzione della tipologia di Contratto prescelto, come indicato qui di seguito:

Global In Progress a premi ricorrenti

- 25 Euro nel caso di pagamento annuale del premio;
- 40 Euro nel caso di pagamento mensile del premio.

Global In Progress a premio unico

- 25 Euro.

In caso di riscatto parziale, l'assicurazione rimarrà in vigore per il controvalore del numero di quote residuo, il cui ammontare non deve risultare inferiore, rispettivamente, a 2.500 Euro nel caso del Contratto **Global In Progress a premi ricorrenti**, ed a 1.000 Euro nel caso del Contratto **Global In Progress a premio unico**. In tal caso, dal controvalore del numero di quote riscattato che, indipendentemente dalla tipologia di Contratto prescelto, non deve essere inferiore a 1.500 Euro, verrà trattenuta una commissione pari a 25 Euro.

Il valore liquidabile in caso di riscatto – totale o parziale -, viene determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun Fondo Interno prescelto per il relativo valore unitario, rilevato il primo venerdì successivo alla data di ricezione da parte della Società della richiesta di riscatto corredata dalla relativa documentazione. Nel caso in cui, la Società riceva tale richiesta di giovedì, il calcolo del valore di riscatto sarà effettuato al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva.

In considerazione delle caratteristiche del Fondo o dei Fondi Interni selezionati, e della volatilità degli stessi, il Contraente deve valutare con particolare attenzione le conseguenze negative correlate ad un eventuale deprezzamento del valore delle quote acquisite che potrebbe far risultare il capitale riscattato inferiore ai versamenti effettuati.

9. Sospensione del versamento dei premi

Relativamente al solo Contratto **Global In Progress a premi ricorrenti**, pagata interamente la prima annualità di premio, è data facoltà al Contraente di sospendere, in qualunque momento, il pagamento dei premi mediante richiesta scritta inoltrata alla Società tramite l'Intermediario. In tal caso sarà possibile:

- chiedere il riscatto totale del Contratto, con conseguente ritiro del controvalore del numero di quote;
- mantenere in vigore il Contratto per il numero di quote acquisite. In questa ipotesi sarà possibile richiedere in qualsiasi momento il riscatto – totale o parziale - dell'assicurazione oppure, entro 12 mesi dalla data di sospensione, riprendere i versamenti pagando in un'unica soluzione le rate di premio arretrate. Il pagamento dell'importo complessivo deve essere effettuato dal Contraente alla prima ricorrenza disponibile, e l'investimento nei Fondi Interni avverrà al valore unitario delle quote rilevato il primo venerdì successivo al ricevimento, da parte della Società, dell'informazione dell'avvenuto pagamento. Nel caso in cui tale informazione venga ricevuta dalla Società di giovedì, il versamento sarà investito al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva.

Tale importo verrà ripartito secondo la percentuale di allocazione già selezionata.

Nel caso di versamento mensile dei premi, qualora l'interruzione del pagamento dei premi avvenga durante la corresponsione della prima annualità di premio, trascorsi novanta giorni dalla data di sospensione il Contratto si intende risolto di diritto. In tal caso resta alla Società il controvalore del numero di quote acquisite con le prime quattro rate di premio versate dal Contraente, mentre l'eventuale controvalore del numero di quote acquisite con le rimanenti rate sarà restituito al Contraente. Il calcolo verrà effettuato al valore unitario delle quote rilevato il primo venerdì successivo al termine sopra indicato. Nel caso in cui il termine dei novanta giorni sia un giovedì, il calcolo verrà effettuato al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva.

10. Modalità di revoca della Proposta

Il Contraente ha il diritto di revocare la Proposta – ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 174/95 - in qualunque momento prima della conclusione del Contratto.

La revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata, indirizzata al recapito dell'Intermediario, contenente gli estremi identificativi della stessa, o mediante comunicazione compilata sull'apposito modulo disponibile presso la sede del Distributore.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione relativa alla revoca, quest'ultima restituirà al Contraente l'importo da questi corrisposto.

11. Modalità per l'esercizio del recesso dal Contratto

Il Contraente ha il diritto di recedere dal Contratto – ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 174/95 - entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il Contratto è concluso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata, indirizzata al recapito dell'Intermediario, contenente gli estremi identificativi dell'assicurazione o mediante comunicazione compilata sull'apposito modulo disponibile presso la sede del Distributore.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione relativa al recesso, quest'ultima rimborserà al Contraente il premio investito maggiorato o diminuito della differenza tra il valore delle quote determinato il primo venerdì successivo alla data di ricezione della comunicazione ed il loro valore alla data di acquisizione. Qualora la data di ricezione sia un giovedì, il calcolo verrà effettuato al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva.

12. Operazione di trasferimento tra Fondi Interni

Indipendentemente dalla tipologia di Contratto prescelto, trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dello stesso, il Contraente può richiedere la variazione della composizione percentuale di allocazione dei Fondi Interni prescelti, mediante la compilazione del relativo modulo disponibile presso la sede del Distributore.

Il controvalore del numero di quote complessivamente possedute dal Contraente viene così riproporzionato tra i Fondi Interni, al netto dell'eventuale costo, sulla base del valore unitario delle quote rilevato il primo venerdì successivo al giorno di ricevimento, da parte della Società, dell'informazione dell'avvenuta compilazione del modulo di trasferimento. Nel caso in cui la Società riceva tale informazione di giovedì, il calcolo verrà effettuato al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva.

La Società come conferma dell'avvenuta operazione, invierà al Contraente una comunicazione scritta con la quale vengono fornite le informazioni riguardanti, per ciascun Fondo Interno selezionato, il nuovo numero delle quote possedute ed il loro valore unitario riferito al giorno in cui è stata effettuata l'operazione.

Le prime tre operazioni di trasferimento all'anno sono gratuite, mentre le eventuali successive sono soggette ai costi indicati al precedente punto 4.1.4.

13. Liquidazione delle prestazioni e relativa documentazione da consegnare alla Società

La Società effettua la liquidazione delle prestazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione corredata da tutta la documentazione prevista. A tal fine, in allegato vengono esposti sotto forma di lettera fotocopiabile, i moduli relativi a ciascuna tipologia di prestazione prevista dal Contratto.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Società, mediante accredito di tale importo, espresso in Euro, sul conto corrente degli aventi diritto. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal verificarsi dell'evento.

14. Regime fiscale

14.1 Tassazione delle somme assicurate

1. Il rendimento finanziario, pari alla differenza fra l'ammontare liquidato ed i premi pagati, sarà soggetto - al momento del pagamento - all'applicazione di un'imposta sostitutiva nella stessa misura prevista per la tassazione del risultato delle gestioni individuali di portafoglio, attualmente pari al 12,5%, indipendentemente dalla durata dell'assicurazione, secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 4, del TUIR;
2. Le prestazioni erogate in forma di capitale sono esenti da IRPEF e, in caso di decesso dell'Assicurato, anche da imposta sostitutiva sui redditi;
3. In caso di conversione in rendita vitalizia avente funzione previdenziale delle prestazioni maturate in forma di capitale, l'operazione sarà effettuata previa applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% di cui al precedente punto. Successivamente, gli importi erogati in forma di rate di rendita vitalizia, esenti da IRPEF, saranno soggetti annualmente ad un'imposta sostitutiva del 12,5%, per la porzione di rendita corrispondente ai rendimenti finanziari maturati in fase di erogazione.

14.2 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Società in dipendenza di Contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art.1923 del Codice Civile).

15. Diritto proprio dei Beneficiari

Per effetto della designazione, i Beneficiari acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme percepite a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art.1920 del Codice Civile).

16. Legge applicabile al Contratto

Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

17. Reclami in merito al Contratto o ai sinistri

Il Distributore, incaricato del collocamento, è a disposizione per fornire informazioni utili e per aiutare a risolvere ogni problema assicurativo. Tuttavia gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

AXA Interlife S.p.A.

Direzione Generale - Assistenza Clienti - Reclami

Via G. Leopardi, 15

20123 Milano

Fax: 0243448103

E-mail: assistenzaclienti.reclami@axa-italia.it

avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:

- indirizzo completo dell'esponente ed un recapito telefonico;
- numero della polizza AXA;
- nominativo del Contraente.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del

Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti il rapporto contrattuale si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

18. Lingua in cui è redatto il Contratto

Il Contratto e ogni documento ad esso collegato è redatto in lingua italiana.

D. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

1. Pubblicità del valore delle quote dei Fondi Interni

Al fine di consentire una autonoma valutazione delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto, il valore unitario delle quote viene pubblicato quotidianamente su "Il Sole 24 Ore".

Infine, entro novanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio annuale viene messo a disposizione del pubblico, presso la sede della Società, il rendiconto annuale della gestione di ciascun Fondo Interno, certificato da una Società di Revisione a tal fine autorizzata.

2. Informazioni relative al Contratto e comunicazioni al Contraente

La Società informerà tempestivamente il Contraente su eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, che possano avere rilevanza per il Contratto sottoscritto.

Inoltre, con periodicità annuale, la Società provvede ad inviare al Contraente un estratto conto contenente le seguenti informazioni:

- il numero delle quote possedute ed il relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e del relativo numero e controvalore delle quote assegnate;
- indicazione del numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

3. Informazioni relative al valore di riscatto

A richiesta del Contraente, da inoltrare tramite l'Intermediario oppure direttamente alla Società (rif. Ufficio Assunzioni AXA Interlife), verrà fornito sollecitamente, entro il limite di 10 giorni, l'informazione relativa al valore di riscatto totale o parziale.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di:

- Assicurato Contraente Erede/beneficiario
(barrare la casella corrispondente alla natura del suo rapporto con la nostra Società)

la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa-italia.it

⁵ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofornice; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) *Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale*

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta
- realizzare ricerche di mercato
- effettuare indagini statistiche
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

C) *Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti*

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del

-
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa-italia.it

trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa-italia.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare o chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad **AXA Interlife S.p.A. – Via Leopardi 15 – Milano (MI) – Fax: 02-43448105 – e-mail: CentroCompetenzaPrivacy@axa-assicurazioni.it**.

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GLOBAL IN PROGRESS A PREMI RICORRENTI

1. PRESTAZIONI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

Prestazioni in forma di Capitale

Art. 1.1 - Il capitale, costituito mediante un programma di versamenti ricorrenti e da eventuali versamenti integrativi, può essere:

- riscosso dal Contraente, trascorso un anno dalla data di decorrenza e pagata interamente la prima annualità di premio, secondo i termini stabiliti dal seguente Art. 5.4;
- liquidato ai Beneficiari designati in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca questo dovesse avvenire, come meglio indicato all'articolo successivo.

Per poter erogare le prestazioni previste dall'Assicurazione, la Società impiegherà le riserve matematiche del Contratto nei Fondi Interni indicati dal Contraente selezionati tra quelli disponibili.

Capitale in caso di decesso dell'Assicurato

Art. 1.2 – In caso di decesso dell'Assicurato viene corrisposto, ai Beneficiari designati, il massimo importo tra il controvalore del numero di quote attribuite al Contraente, calcolato sulla base del valore unitario delle stesse rilevato il primo venerdì successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di liquidazione e della relativa documentazione, e la somma dei premi corrisposti dal Contraente dalla data di decorrenza fino alla data del decesso netti dell'extra-caricamento applicato alla prima annualità di premio, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 10 anni dalla data di decorrenza del Contratto o il Contraente non abbia corrisposto interamente le prime 10 annualità di premio. Nel caso in cui la Società riceva tale richiesta di giovedì, il calcolo del controvalore sarà effettuato al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva.

Tale prestazione si riduce al 95% dei premi versati per i Contratti con Assicurati che al momento della stipula del Contratto hanno un'età compresa tra i 65 anni ed i 74 anni ed al 90% per Assicurati che hanno un'età dai 75 agli 85 anni.

La prestazione prevista in caso di morte viene sempre riconosciuta della Società, qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Conversione in rendita vitalizia

Art. 1.3 - Su richiesta del Contraente, la prestazione calcolata in caso di richiesta di riscatto totale potrà essere convertita, in ogni momento, in una rendita vitalizia rivalutabile avente funzione previdenziale, eventualmente reversibile su una seconda persona, il cui ammontare, che non deve comunque essere inferiore a 3.000 Euro, viene determinato sulla base dei coefficienti

per la conversione del capitale in rendita in vigore alla data di richiesta della conversione. Tale tipo di rendita non potrà essere riscattata durante l'erogazione della stessa.

I coefficienti in vigore e le condizioni di rivalutazione della rendita sono a disposizione presso la sede della Società.

2. ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Entrata in vigore del Contratto

Art. 2.1 – Il Contratto si intende concluso ed entra in vigore il primo giovedì successivo al ricevimento, da parte della Società, dell'informazione dell'avvenuto sottoscrizione della Proposta e sempre che il Contraente abbia corrisposto il primo premio dovuto. Qualora la Società riceva l'informazione di giovedì, il Contratto verrà concluso e decorrerà dal primo giovedì successivo a tale data.

La Società, in seguito alla conclusione e all'entrata in vigore del Contratto, invierà al Contraente una comunicazione scritta che ne riporterà tutti gli estremi.

Diritto di recesso dal Contratto

Art. 2.2 - Il Contraente può recedere dal Contratto – ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 174/95 - entro trenta giorni dal momento in cui il Contratto è informato che lo stesso è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del Contratto, indirizzata al recapito dell'Intermediario o mediante comunicazione compilata sull'apposito modulo disponibile presso la sede del Distributore.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso, quest'ultima rimborsa al Contraente il premio investito maggiorato o diminuito della differenza tra il valore delle quote determinato il primo venerdì successivo alla data di ricezione di tale comunicazione ed il loro valore alla data di acquisizione. Qualora la data di ricezione sia un giovedì, il calcolo verrà effettuato al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva.

3. ASPETTI GENERALI

Disciplina del Contratto

Art. 3.1 - Il Contratto è disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione e da eventuali Condizioni Particolari o Appendici nel caso di particolari esigenze e richieste del Contraente. Per quanto non previsto, valgono inoltre le norme legislative italiane in materia.

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Art. 3.2 - Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni dovute.

Limiti di età dell'Assicurato

Art. 3.3 - Il Contratto è stipulabile da Assicurati di età compresa tra 18 e 85 anni.

L'età assicurativa è determinata considerando la differenza tra la data di decorrenza e la data di nascita. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.

Beneficiari

Art. 3.4 - Il Contraente designa i Beneficiari in caso di morte dell'Assicurato e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che verificatosi il decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche, sottoscritte dal Contraente, devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Cessione, pegno e vincolo

Art. 3.5 - Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare il controvalore del numero di quote. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione su apposita Appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

4. VERSAMENTI PREVISTI DAL CONTRATTO

Versamenti programmati (premi ricorrenti)

Art. 4.1 - Non essendo prevista una durata contrattuale né una durata pagamento premi, è facoltà del Contraente stabilire la frequenza ed il numero degli anni per i quali intende effettuare i versamenti ricorrenti.

L'importo minimo di tali versamenti è di 1.500 Euro nel caso di corresponsione annuale del premio e di 125 Euro nel caso di corresponsione mensile dello stesso.

Questi, al netto dei caricamenti di seguito indicati, verranno impiegati per acquistare le quote del Fondo Interno o dei Fondi Interni prescelti.

Entro novanta giorni dalla ricorrenza annuale, il Contraente potrà altresì aumentare o diminuire l'importo del premio nel rispetto dei limiti sopra indicati, dandone comunicazione scritta alla Società tramite l'Intermediario.

Pagata interamente la prima annualità di premio, è inoltre facoltà del Contraente sospendere il pagamento dei premi, mediante comunicazione scritta alla Società per il tramite dell'Intermediario. In tal caso, se la richiesta di sospensione è stata ricevuta dalla Società in tempo utile, l'efficacia dell'operazione sarà quella della ricorrenza immediatamente successiva; in caso contrario l'operazione di sospensione verrà effettuata alla prima ricorrenza possibile.

Il Contraente entro dodici mesi dalla data di sospensione dei versamenti, potrà comunque riprendere il versamento dei premi pagando le rate di premio arretrate in un'unica soluzione, e precisamente alla prima ricorrenza disponibile. Tale importo complessivo verrà investito nei Fondi Interni al valore unitario delle quote rilevato il primo venerdì successivo al giorno di ricevimento, da parte della Società, dell'informazione dell'avenuto pagamento.

Nel caso in cui tale informazione venga ricevuta dalla Società di giovedì, il versamento sarà investito al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva. Tale importo verrà ripartito secondo la percentuale di allocazione già selezionata.

In caso di versamento mensile del premio, qualora il pagamento dei premi venga sospeso nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza, trascorsi novanta giorni dalla data di sospensione, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

In tal caso resta alla Società il controvalore del numero di quote acquisite con le prime quattro rate di premio versate dal Contraente, mentre l'eventuale controvalore del numero di quote acquisite con le rimanenti rate sarà restituito al Contraente. Il calcolo verrà effettuato al valore unitario delle quote rilevato il primo venerdì successivo al termine sopra indicato. Qualora il termine sia un giovedì, il calcolo verrà effettuato al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva.

Modalità di pagamento dei versamenti programmati (premi ricorrenti)

Art. 4.2 - Il versamento del primo premio – o della prima rata di premio – deve essere effettuato dal Contraente, presso la sede del Distributore, al momento della sottoscrizione della Proposta mediante addebito del proprio conto corrente dell'importo pattuito e accredito dello stesso sul conto dell'Intermediario che incassa il premio per conto della Società.

Analogha modalità di pagamento verrà utilizzata per i versamenti successivi al primo, alle rispettive ricorrenze annuali o mensili.

In caso di cessazione del rapporto con il Distributore presso cui è stato stipulato il Contratto, il versamento dei premi ricorrenti dovrà continuare ad essere effettuato sul conto dell'Intermediario, mediante bonifico bancario o procedura di addebito su altro conto corrente del Contraente. L'Intermediario continuerà ad incassare i premi per conto della Società.

A seguito del pagamento del primo versamento e dell'avenuto investimento dello stesso nei Fondi Interni scelti dal Contraente, la Società invierà a quest'ultimo una comunicazione scritta che riporterà le seguenti informazioni:

- numero di polizza;
- data di decorrenza del Contratto;
- data di ricevimento, da parte della Società, dell'informazione dell'avenuta sottoscrizione della Proposta;
- premio complessivamente corrisposto;
- premio complessivamente investito nei Fondi Interni;
- relativamente a ciascun Fondo Interno prescelto:
 - importo investito alla data di decorrenza;
 - valore unitario della quota alla data di conversione del premio;
 - controvalore del numero delle quote;
 - numero di quote acquisite.

Versamenti integrativi e modalità di pagamento

Art. 4.3 - Oltre al versamento del premio ricorrente è possibile effettuare, a partire dalla data di decorrenza del Contratto, dei versamenti integrativi in unica soluzione, il cui importo minimo è di 1.500 Euro, utilizzando il relativo modulo disponibile presso il Distributore incaricato del collocamento.

La decorrenza di ciascun versamento integrativo sarà determinata, a condizione che sia stato corrisposto il premio, il primo giovedì successivo alla data in cui l'informazione dell'avenuta sottoscrizione del modulo sia stata ricevuta dalla Società. Qualora tale informazione arrivi alla Società di giovedì, il versamento integrativo decorrerà dal primo giovedì successivo.

L'allocazione nei Fondi Interni di tale importo seguirà quanto già selezionato alla stipula del Contratto o successivamente.

Il pagamento del versamento integrativo deve essere effettuato dal Contraente, presso la sede del Distributore, al momento della sottoscrizione del relativo modulo mediante addebito del proprio conto corrente dell'importo pattuito e accredito dello stesso sul conto dell'Intermediario che incassa il versamento per conto della Società.

In caso di cessazione del rapporto con il Distributore presso cui è stato stipulato il Contratto, tali eventuali versamenti potranno essere effettuati sul conto dell'Intermediario, mediante bonifico bancario o procedura di addebito su altro conto corrente del Contraente. L'Intermediario continuerà ad incassare gli eventuali versamenti integrativi per conto della Società.

A seguito del versamento integrativo e dell'avenuto investimento nei Fondi Interni scelti dal Contraente, la Società invierà a quest'ultimo una comunicazione che riporterà il numero di polizza, la data di decorrenza del versamento integrativo, il versamento complessivamente corrisposto e investito nel Fondo Interno, il valore unitario delle quote alla data di conversione del versamento integrativo ed il numero di quote acquisite con tale versamento.

5. BASE FINANZIARIA

Fondi Interni disponibili e rischio finanziario

Art. 5.1 - I Fondi che la Società mette a disposizione del Contraente sono Fondi Interni della Società, separati dalle altre attività della stessa e gestiti secondo uno specifico Regolamento di seguito riportato.

Ogni Fondo Interno prevede la suddivisione del patrimonio in quote, il cui valore varia nel tempo.

Tali Fondi Interni sono denominati: AXA – Global Assicurazioni b30, AXA – Global Assicurazioni b50 e AXA – Global Assicurazioni b70.

Attribuzione delle quote

Art. 5.2 – Il versamento del primo premio, al netto dei caricamenti indicati di seguito, viene utilizzato per l'acquisto di quote di uno o più Fondi Interni prescelti, secondo le indicazioni fornite dal Contraente al momento dell'adesione al Contratto, in base al valore unitario delle stesse rilevato il primo venerdì successivo alla data di decorrenza.

Per ciascun premio ricorrente successivo al primo, l'investimento in quote viene effettuato, secondo l'allocazione percentuale stabilita dal Contraente alla decorrenza del Contratto o alla sua eventuale modifica in epoca successiva, in base al valore unitario delle quote di ogni Fondo Interno prescelto rilevato il primo venerdì successivo al ricevimento, da parte della Società, dell'informazione dell'effettivo pagamento. Qualora tale informazione venga ricevuta dalla Società di giovedì, il versamento verrà investito al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva.

Infine, ciascun eventuale versamento integrativo, al netto dei caricamenti indicati di seguito, viene investito nei Fondi Interni, in base al valore unitario delle quote di ciascun Fondo prescelto rilevato il primo venerdì successivo alla rispettiva data di decorrenza. Tali versamenti, verranno ripartiti secondo le percentuali di allocazione già selezionate.

Nel caso in cui per cause imprevedibili non fosse possibile effettuare i predetti investimenti nei termini stabiliti, questi verranno effettuati dalla Società nel primo giorno utile successivo.

L'attribuzione delle quote è esclusivamente finalizzata alla determinazione del valore delle prestazioni e non conferisce al Contraente, o ai Beneficiari, alcuna facoltà di intervento nella gestione di pertinenza.

Valorizzazione delle Quote e calcolo delle Prestazioni

Art. 5.3 - Il valore delle quote dei Fondi Interni disponibili viene calcolato settimanalmente e precisamente ogni venerdì lavorativo, dividendo il patrimonio netto di ciascuno di essi per il relativo numero di quote in circolazione nel medesimo giorno, entrambi riferiti al primo giorno utile precedente.

Qualora per cause imprevedibili non fosse possibile effettuare la predetta valorizzazione nel termine stabilito, questa verrà effettuata dalla Società nel primo giorno utile successivo.

Il calcolo di tutte le prestazioni a carico della Società si effettua moltiplicando il numero delle quote attribuite al Contraente per il corrispondente valore unitario, individuato sulla base della quotazione del primo venerdì successivo alla ricezione, da parte della Società, della richiesta della prestazione corredata da tutta la relativa documentazione. Qualora tale richiesta venga ricevuta dalla Società di giovedì, la prestazione verrà calcolata al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva.

Nel caso in cui per cause imprevedibili non fosse possibile effettuare il predetto calcolo nei termini suindicati, questo verrà effettuato dalla Società nel primo giorno utile successivo.

Riscatto totale e parziale

Art. 5.4 – Trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto e nel caso di pagamento mensile del premio, pagate interamente le prime dodici mensilità di premio, il Contraente ha la possibilità di ritirare totalmente o parzialmente il capitale investito, pari al controvalore del numero di quote acquisite. Tale controvalore è calcolato sulla base del valore unitario delle stesse rilevato il primo venerdì successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di riscatto e della relativa documentazione.

Qualora tale richiesta venga ricevuta dalla Società di giovedì, il calcolo del valore di riscatto sarà effettuato al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva.

In caso di riscatto totale, che provoca la chiusura del Contratto, la Società corrisponde al Contraente il controvalore nel numero totale di quote, al netto di una commissione pari, rispettivamente, a 25 Euro nel caso di corresponsione annuale del premio, o pari 40 Euro nel caso di pagamento mensile del premio.

In caso di riscatto parziale, possibile per un importo non inferiore a 1.500 Euro, il Contratto rimane in vigore per il numero di quote residuo, il cui controvalore non deve comunque risultare inferiore a 2.500 Euro. In tal caso dal controvalore del numero di quote riscattato, viene detratta una commissione pari a 25 Euro.

Trasferimento tra Fondi Interni

Art. 5.5 - Trascorsi novanta giorni dalla decorrenza del Contratto, il Contraente ha la possibilità di modificare la composizione percentuale di allocazione dei Fondi Interni a cui è collegato l'intero controvalore del numero di quote già accumulate, mediante la compilazione dell'apposito modulo disponibile presso la sede del Distributore incaricato del collocamento e l'invio dello stesso alla Società tramite l'Intermediario. In tal caso, sulla base della nuova allocazione stabilita dal Contraente all'atto della modifica, il controvalore del numero di quote complessivamente possedute dal Contraente, viene riproporzionato tra i Fondi Interni, al netto dell'eventuale costo di seguito riportato, sulla base del valore unitario delle quote rilevato il primo venerdì successivo al giorno di ricevimento, da parte della Società, dell'informazione dell'avvenuta compilazione del modulo di trasferimento.

Nel caso in cui la Società riceva tale informazione di giovedì, il calcolo verrà effettuato al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva.

Come conferma dell'avvenuta operazione, la Società invierà al Contraente una comunicazione scritta con la quale vengono fornite le informazioni riguardanti, per ciascun Fondo Interno selezionato, il nuovo numero delle quote possedute ed il loro valore unitario riferito al giorno in cui è stata effettuata l'operazione.

Le variazioni consentite sono illimitate; tre per ogni anno assicurativo sono gratuite, mentre le altre vengono effettuate al costo evidenziato al successivo paragrafo dei costi. Le variazioni di cui il Contraente non ha usufruito non sono cumulabili con quelle gratuite degli anni successivi.

Apertura di nuovi Fondi Interni

Art. 5.6 - In caso di creazione nel tempo di nuovi Fondi Interni, il Contraente potrà ripartire il capitale costituito anche in quote di tali nuovi Fondi proposti, secondo le condizioni integrative che regolamentano tale operazione.

Chiusura di un Fondo Interno

Art. 5.7 - Se un Fondo Interno selezionato cessasse l'emissione di nuove quote o l'attività per liquidazione, il capitale impiegato sullo stesso sarà trasferito, senza alcun costo, su un Fondo Interno della stessa natura o, comunque, sul più simile in termini di volatilità.

Il Contraente verrà comunque informato, per il tramite dell'Intermediario, almeno novanta giorni prima dell'operazione in modo che possa direttamente comporre l'eventuale nuova allocazione.

6. COSTI SUL CONTRATTO E SUI FONDI INTERNI

Costi sui versamenti

Art. 6.1 - Le spese relative al presente Contratto, da applicarsi all'importo corrisposto - distinte per tipologia di versamento - sono le seguenti:

Premio Ricorrente

- costo fisso: pari a 15 Euro annui;
- caricamento: le quote vengono acquistate al netto di un caricamento, espresso in percentuale, che decresce all'aumentare dell'importo del premio annuo corrisposto. Tale caricamento, applicato al premio annuo al netto del costo fisso, è il seguente:

per premi annui da 1.500 Euro a 2.499,99 Euro (premi mensili da 125 Euro a 209,99 Euro)

- dal 1° al 10° anno: 5%
- dall'11 anno: 2%

per premi annui a partire da 2.500 Euro (premi mensili da 210 Euro in poi)

- dal 1° al 10° anno: 4%
- dall'11 anno: 1,5%
- extra-caricamento: esclusivamente sul premio di prima annualità è previsto un extra-caricamento pari al 15% se l'importo del premio annuo è fino a 2.499,99 Euro e pari al 10% se il premio è almeno di 2.500 Euro.

Versamento Integrativo

- costo fisso: pari a 20 Euro;
- caricamento: pari al 5% o al 4% del versamento al netto del costo fisso, rispettivamente in caso di importo versato inferiore a 2.500 Euro o uguale/ superiore a 2.500 Euro.

Costi di trasferimento tra Fondi Interni

Art. 6.2 – Il costo per la variazione della composizione percentuale di allocazione nei Fondi Interni è di 25 Euro, il cui prelievo viene effettuato dal controvalore del numero di quote acquisite, al momento della loro conversione in quote di ciascun Fondo Interno. Le prime tre operazioni per annualità assicurativa sono comunque gratuite. Se non utilizzate, non potranno essere usufruite negli anni successivi.

Commissioni di gestione dei Fondi Interni

Art. 6.3 - La commissione di gestione del Contratto è esclusivamente quella prevista dal Regolamento che segue.

Tale commissione si aggiunge a quella prevista per la gestione finanziaria di ogni singolo Fondo Interno, calcolata già al momento della valorizzazione della quota.

Bonus di Fedeltà

Art. 6.4 - Qualora il Contraente abbia corrisposto interamente le prime 10 annualità di premio, la Società riconoscerà, alla prima ricorrenza successiva, un bonus di fedeltà pari all'extra-caricamento applicato dalla Società ai sensi del precedente Art. 6.1.

Il riconoscimento del bonus di fedeltà comporta un aumento, a totale carico della Società, del controvalore del numero di quote, nella misura che si ottiene dividendo l'importo del bonus, riproporzionato sulla base della percentuale di allocazione dei Fondi Interni, per il valore unitario delle quote rilevato il venerdì successivo alla ricorrenza di cui sopra. Nel caso in cui tale ricorrenza sia un giovedì, il bonus verrà convertito al valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno rilevato il venerdì della settimana successiva.

In caso di riscatto totale o di interruzione, senza successiva riattivazione, del pagamento del premio prima che siano state corrisposte interamente le prime 10 annualità, al Contraente non verrà riconosciuto alcun bonus di fedeltà o sua percentuale.

7. PAGAMENTI

Pagamenti della Società

Art. 7.1 - Per tutti i pagamenti dovuti dalla Società, devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari per dar corso alla liquidazione.

In allegato sono riportati, sotto forma di lettera fotocopiable, i documenti utili per le operazioni di riscatto parziale, riscatto totale, decesso dell'Assicurato e conversione in rendita. La Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale, a favore dei Beneficiari, a partire dal termine stesso fino alla data dell'effettivo pagamento.

Valuta

Art. 7.2 - Gli impegni contrattuali, versamenti e controvalore del numero di quote, sono regolati in Euro. I valori delle quote dei Fondi Interni sono espressi in Euro.

Tasse ed imposte

Art. 7.3 - Tasse ed imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente e dei Beneficiari ed aventi diritto.

Foro competente

Art. 7.4 - Per le controversie relative al Contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

8. INFORMATIVA**Comunicazione delle operazioni**

Art. 8.1 - In occasione di ogni riscatto parziale o di ciascuna variazione nella composizione degli investimenti, il Contraente sarà informato dell'esito dell'esecuzione delle operazioni richieste e della nuova ripartizione del controvalore del numero di quote.

Comunicazione periodica

Art. 8.2 - La Società fornirà al Contraente, entro i due mesi successivi alla ricorrenza annuale, un estratto conto riepilogativo delle operazioni effettuate nell'anno trascorso. In particolare, saranno riportate le seguenti informazioni:

- il numero delle quote possedute ed il relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e del relativo numero e controvalore delle quote assegnate;
- indicazione del numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GLOBAL IN PROGRESS A PREMIO UNICO

1. PRESTAZIONI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

Prestazioni in forma di Capitale

Art. 1.1 - Il capitale, costituito mediante il versamento di un premio unico e di eventuali versamenti integrativi, può essere:

- riscosso dal Contraente, trascorso un anno dalla data di decorrenza, secondo i termini stabiliti dal seguente Art. 5.4;
- liquidato ai Beneficiari designati in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca questo dovesse avvenire, come meglio specificato all'articolo successivo.

Per poter erogare le prestazioni dell'Assicurazione, la Società impiegherà le riserve matematiche del Contratto nei Fondi Interni indicati dal Contraente selezionati tra quelli disponibili.

Capitale in caso di decesso dell'Assicurato

Art. 1.2 – In caso di decesso dell'Assicurato viene corrisposto, ai Beneficiari designati, il massimo importo tra la somma dei premi corrisposti dal Contraente dalla data di decorrenza fino alla data del decesso ed il controvalore del numero di quote attribuite al Contraente alla data dell'evento, calcolato sulla base del valore unitario delle stesse rilevato il primo venerdì successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di liquidazione e della relativa documentazione. Nel caso in cui la Società riceva tale richiesta di giovedì, il calcolo del controvalore sarà effettuato al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva.

Tale prestazione si riduce al 95% dei premi versati per i Contratti con Assicurati che al momento della stipula del Contratto hanno un'età compresa tra i 65 anni ed i 74 anni ed al 90% per Assicurati che hanno un'età dai 75 agli 85 anni.

La prestazione prevista in caso di morte viene sempre riconosciuta dalla Società, qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Conversione in rendita vitalizia

Art. 1.3 - Su richiesta del Contraente, la prestazione calcolata in caso di richiesta di riscatto totale potrà essere convertita, in ogni momento, in una rendita vitalizia rivalutabile avente funzione previdenziale, eventualmente reversibile su una seconda persona, il cui ammontare, che non deve comunque essere inferiore a 3.000 Euro, viene determinato sulla base dei coefficienti per la conversione del capitale in rendita in vigore alla data di richiesta della conversione. Tale tipo di rendita non potrà essere riscattata durante l'erogazione della stessa.

I coefficienti in vigore e le condizioni di rivalutazione della rendita sono a disposizione presso la sede della Società.

2. ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Entrata in vigore del Contratto

Art. 2.1 – Il Contratto si intende concluso ed entra in vigore il primo giovedì successivo al ricevimento da parte della Società, dell'informazione dell'avvenuta sottoscrizione della Proposta e sempre che il Contraente abbia corrisposto il premio unico. Qualora la Società riceva l'informazione di giovedì, il Contratto verrà concluso e decorrerà dal primo giovedì successivo a tale data.

La Società, in seguito alla conclusione e all'entrata in vigore del Contratto, invierà al Contraente una comunicazione scritta che ne riporterà tutti gli estremi.

Diritto di recesso dal Contratto

Art. 2.2 - Il Contraente può recedere dal Contratto – ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 174/95 - entro trenta giorni dal momento in cui il Contratto è informato che il lo stesso è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del Contratto, indirizzata al recapito dell’Intermediario o mediante comunicazione compilata sull’apposito modulo disponibile presso la sede del Distributore.

Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso, quest’ultima rimborsa al Contraente il premio investito maggiorato o diminuito della differenza tra il valore delle quote determinato il primo venerdì successivo alla data di ricezione della comunicazione ed il loro valore alla data di acquisizione. Qualora la data di ricezione sia un giovedì, il calcolo verrà effettuato al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva.

3. ASPETTI GENERALI

Disciplina del Contratto

Art. 3.1 - Il Contratto è disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione e da eventuali Condizioni Particolari o Appendici nel caso di particolari esigenze e richieste del Contraente. Per quanto non previsto, valgono inoltre le norme legislative italiane in materia.

Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato

Art. 3.2 - Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle prestazioni dovute.

Limiti di età dell’Assicurato

Art. 3.3 - Il Contratto è stipulabile da Assicurati di età compresa tra 18 e 85 anni.

L’età assicurativa è determinata considerando la differenza tra la data di decorrenza e la data di nascita. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.

Beneficiari

Art. 3.4 - Il Contraente designa i Beneficiari in caso di morte dell’Assicurato e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che verificatosi il decesso dell’Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche, sottoscritte dal Contraente, devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Cessione, pegno e vincolo

Art. 3.5 - Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare il controvalore del numero di quote. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione su apposita Appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

4. VERSAMENTI PREVISTI DAL CONTRATTO

Versamento del premio unico e modalità di pagamento

Art. 4.1 - Le prestazioni previste dal Contratto sono riconosciute previo pagamento, da parte del Contraente, di un premio unico da corrispondere alla data di sottoscrizione della Proposta, il cui importo non può essere inferiore a 2.500 Euro. Il versamento di tale premio deve essere effettuato dal Contraente presso la sede del Distributore, mediante addebito del proprio conto corrente dell'importo pattuito e accredito dello stesso sul conto dell'Intermediario che incassa il premio per conto della Società.

Questo, al netto dei caricamenti di seguito indicati, verrà impiegato per acquistare le quote del Fondo Interno o dei Fondi Interni prescelti.

A seguito del pagamento del premio unico e dell'avenuto investimento dello stesso nei Fondi Interni scelti dal Contraente, la Società invierà a quest'ultimo una comunicazione scritta che riporterà le seguenti informazioni:

- numero di polizza;
- data di decorrenza del Contratto;
- data di ricevimento, da parte della Società, dell'informazione dell'avenuta sottoscrizione della Proposta;
- premio complessivamente corrisposto;
- premio complessivamente investito nei Fondi Interni;
- relativamente a ciascun Fondo Interno prescelto:
 - importo investito alla data di decorrenza;
 - valore unitario della quota alla data di conversione del premio;
 - controvalore del numero delle quote;
 - numero di quote acquisite.

Versamenti integrativi e modalità di pagamento

Art. 4.2 - Oltre al versamento del premio unico è possibile effettuare, a partire alla data di decorrenza del Contratto, dei versamenti integrativi in unica soluzione, il cui importo minimo è di 1.250 Euro, utilizzando il relativo modulo disponibile presso il Distributore incaricato del collocamento.

La decorrenza di ciascun versamento integrativo sarà determinata, a condizione che sia stato corrisposto il premio, il primo giovedì successivo alla data in cui l'informazione dell'avenuta sottoscrizione del modulo, sia stata ricevuta dalla Società. Qualora tale informazione arrivi alla Società di giovedì, il versamento integrativo decorrerà dal primo giovedì successivo.

L'allocazione nei Fondi Interni di tale importo seguirà quanto già selezionato alla stipula del Contratto o successivamente.

Il pagamento del versamento integrativo deve essere effettuato dal Contraente, presso la sede del Distributore, al momento della sottoscrizione del relativo modulo mediante addebito del proprio conto corrente dell'importo pattuito e accredito dello stesso sul conto dell'Intermediario che incassa il versamento per conto della Società.

In caso di cessazione del rapporto con il Distributore presso cui è stato stipulato il Contratto, tali eventuali versamenti potranno essere effettuati sul conto dell'Intermediario mediante bonifico bancario o addebito su altro conto corrente del Contraente. L'Intermediario continuerà ad incassare gli eventuali versamenti integrativi per conto della Società.

A seguito del versamento integrativo e dell'avenuto investimento nei Fondi Interni scelti dal Contraente, la Società invierà a quest'ultimo una comunicazione che riporterà il numero di polizza, la data di decorrenza del versamento integrativo, il versamento complessivamente corrisposto e investito nel Fondo Interno, il valore unitario delle quote alla data di conversione del versamento integrativo ed il numero di quote acquisite con tale versamento.

5. BASE FINANZIARIA

Fondi Interni disponibili e rischio finanziario

Art. 5.1 - I Fondi che la Società mette a disposizione del Contraente sono Fondi Interni della Società, separati dalle altre attività della stessa e gestiti secondo uno specifico Regolamento di seguito riportato.

Ogni Fondo prevede la suddivisione del patrimonio in quote, il cui valore varia nel tempo.

Tali Fondi sono denominati: AXA – Global Assicurazioni b30, AXA – Global Assicurazioni b50 e AXA – Global Assicurazioni b70.

Attribuzione delle quote

Art. 5.2 – Il versamento del premio unico, al netto dei caricamenti indicati di seguito, viene utilizzato per l'acquisto di quote di uno o più Fondi Interni prescelti, secondo le indicazioni fornite dal Contraente al momento dell'adesione al Contratto.

Gli eventuali versamenti integrativi, al netto dei caricamenti indicati di seguito, vengono investiti nei Fondi Interni secondo la scelta effettuata dal Contraente alla decorrenza del Contratto o alla sua eventuale modifica in epoca successiva.

Ogni versamento – premio unico o versamenti integrativi - determina l'assegnazione di quote del Fondo o dei Fondi Interni, in base al valore unitario delle stesse rilevato il primo venerdì successivo alla data di decorrenza del Contratto o del versamento integrativo.

Nel caso in cui per cause imprevedibili non fosse possibile effettuare i predetti investimenti nei termini stabiliti, questi verranno effettuati dalla Società nel primo giorno utile successivo.

L'attribuzione delle quote è esclusivamente finalizzata alla determinazione del valore delle prestazioni e non conferisce al Contraente, o ai Beneficiari, alcuna facoltà di intervento nella gestione di pertinenza.

Valorizzazione delle Quote e calcolo delle Prestazioni

Art. 5.3 - Il valore delle quote dei Fondi Interni disponibili viene calcolato settimanalmente e precisamente ogni venerdì lavorativo, dividendo il patrimonio netto di ciascuno di essi per il relativo numero di quote in circolazione nel medesimo giorno, entrambi riferiti al primo giorno utile precedente.

Qualora per cause imprevedibili non fosse possibile effettuare la predetta valorizzazione nel termine stabilito, questa verrà effettuata dalla Società nel primo giorno utile successivo.

Il calcolo di tutte le prestazioni a carico della Società si effettua moltiplicando il numero delle quote attribuite al Contraente per il corrispondente valore unitario, individuato sulla base della quotazione del primo venerdì successivo alla ricezione, da parte della Società, della richiesta della prestazione corredata da tutta la relativa documentazione. Qualora tale richiesta venga ricevuta dalla Società di giovedì, la prestazione verrà calcolata al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva.

Nel caso in cui per cause imprevedibili non fosse possibile effettuare il predetto calcolo nei termini suindicati, questo verrà effettuato dalla Società nel primo giorno utile successivo.

Riscatto totale e parziale

Art. 5.4 – Trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente ha la possibilità di ritirare totalmente o parzialmente il capitale investito, pari al controvalore del numero di quote acquisite. Tale controvalore è calcolato sulla base del valore unitario delle stesse rilevato il primo venerdì successivo alla data

di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di riscatto e della relativa documentazione. Qualora tale richiesta venga ricevuta dalla Società di giovedì, il calcolo del valore di riscatto sarà effettuato al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva

In caso di riscatto totale, che provoca la chiusura del Contratto, la Società corrisponde al Contraente il controvalore nel numero totale di quote, al netto di una commissione pari a 25 Euro. In caso di riscatto parziale, possibile per un importo non inferiore a 1.500 Euro, il Contratto rimane in vigore per il numero di quote residuo, il cui controvalore non deve comunque risultare inferiore a 1.000 Euro. In tal caso dal controvalore del numero di quote riscattato, viene detratta una commissione pari a 25 Euro.

Trasferimento tra Fondi Interni

Art. 5.5 - Trascorsi novanta giorni dalla decorrenza del Contratto, il Contraente ha la possibilità di modificare la composizione percentuale di allocazione dei Fondi Interni a cui è collegato l'intero controvalore del numero di quote già accumulate, mediante la compilazione dell'apposito modulo disponibile presso la sede del Distributore incaricato del collocamento e l'invio dello stesso alla Società tramite l'Intermediario. In tal caso, sulla base della nuova allocazione stabilita dal Contraente all'atto della modifica, il controvalore del numero di quote complessivamente possedute dal Contraente, viene riproporzionato tra i Fondi Interni, al netto dell'eventuale costo di seguito riportato, sulla base del valore unitario delle quote rilevato il primo venerdì successivo al giorno di ricevimento, da parte della Società, dell'informazione dell'avvenuta compilazione del modulo di trasferimento.

Nel caso in cui la Società riceva tale informazione di giovedì, il calcolo verrà effettuato al valore unitario delle quote rilevato il venerdì della settimana successiva.

Come conferma dell'avvenuta operazione, la Società invierà al Contraente una comunicazione scritta con la quale vengono fornite le informazioni riguardanti, per ciascun Fondo Interno selezionato, il nuovo numero delle quote possedute ed il loro valore unitario riferito al giorno in cui è stata effettuata l'operazione.

Le variazioni consentite sono illimitate; tre per ogni anno assicurativo sono gratuite, mentre le altre vengono effettuate al costo evidenziato al successivo paragrafo dei costi. Le variazioni di cui il Contraente non ha usufruito non sono cumulabili con quelle gratuite degli anni successivi.

Apertura di nuovi Fondi Interni

Art. 5.6 - In caso di creazione nel tempo di nuovi Fondi Interni, il Contraente potrà ripartire il capitale costituito anche in quote di tali nuovi Fondi proposti, secondo le condizioni integrative che regolamenteranno tale operazione.

Chiusura di un Fondo Interno

Art. 5.7 - Se un Fondo Interno selezionato cessasse l'emissione di nuove quote o l'attività per liquidazione, il capitale impiegato sullo stesso sarà trasferito, senza alcun costo, su un Fondo Interno della stessa natura o, comunque, sul più simile in termini di volatilità.

Il Contraente verrà comunque informato, per il tramite dell'Intermediario, almeno novanta giorni prima dell'operazione in modo che possa direttamente comporre l'eventuale nuova allocazione.

6. COSTI SUL CONTRATTO E SUI FONDI INTERNI

Costi sui versamenti

Art. 6.1 - Le spese relative al presente Contratto, da applicarsi all'importo corrisposto – distinte per tipologia di versamento – sono le seguenti:

Premio Unico

- commissione di ingresso: pari a 20 Euro;
- caricamento, espresso in percentuale, pari al 4% da applicare al premio unico detratta la suddetta commissione di ingresso.

Versamento Integrativo

- costo fisso: pari a 20 Euro;
- caricamento: pari al 5% o al 4% del versamento al netto del costo fisso, rispettivamente in caso di importo versato inferiore a 2.500 Euro o uguale/superiore a 2.500 Euro.

Costi di trasferimento tra Fondi Interni

Art. 6.2 – Il costo per la variazione della composizione percentuale di allocazione nei Fondi è di 25 Euro, il cui prelievo viene effettuato dal controvalore del numero di quote acquisite, al momento della loro conversione in quote di ciascun Fondo Interno. Le prime tre operazioni per annualità assicurativa sono comunque gratuite. Se non utilizzate, non potranno essere usufruite negli anni successivi.

Commissioni di gestione dei Fondi Interni

Art. 6.3 - La commissione di gestione del Contratto è esclusivamente quella prevista dal Regolamento che segue.

Tale commissione si aggiunge a quella prevista per la gestione finanziaria di ogni singolo Fondo Interno, calcolata già al momento della valorizzazione della quota.

7. PAGAMENTI

Pagamenti della Società

Art. 7.1 - Per tutti i pagamenti dovuti dalla Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari per dar corso alla liquidazione.

In allegato sono riportati, sotto forma di lettera fotocopiable, i documenti utili per le operazioni di riscatto parziale, riscatto totale, decesso dell'Assicurato e conversione in rendita. La Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale, a favore dei Beneficiari, a partire dal termine stesso fino alla data dell'effettivo pagamento.

Valuta

Art. 7.2 - Gli impegni contrattuali, versamenti e controvalore del numero di quote, sono regolati in Euro. I valori delle quote dei Fondi Interni sono espressi in Euro.

Tasse ed imposte

Art. 7.3 - Tasse ed imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente e dei Beneficiari ed aventi diritto.

Foro competente

Art. 7.4 - Per le controversie relative al Contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

8. INFORMATIVA

Comunicazione delle operazioni

Art. 8.1 - In occasione di ogni riscatto parziale o di ciascuna variazione nella composizione degli investimenti, il Contraente sarà informato dell'esito dell'esecuzione delle operazioni richieste e della nuova ripartizione del controvalore del numero di quote.

Comunicazione periodica

Art. 8.2 - La Società fornirà al Contraente, entro i due mesi successivi alla ricorrenza annuale, un estratto conto riepilogativo delle operazioni effettuate nell'anno trascorso. In particolare, saranno riportate le seguenti informazioni:

- il numero delle quote possedute ed il relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e del relativo numero e controvalore delle quote assegnate;
- indicazione del numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

Istituzione e denominazione dei Fondi Interni

Art. 1 – AXA Interlife S.p.A., di seguito denominata Società, al fine di adempiere ai propri obblighi contrattualmente previsti, ha costituito un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti e diversificati in Fondi Interni suddivisi in quote.

Ogni Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché a ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

I Fondi Interni sono denominati come segue:

AXA – Global Assicurazioni b30;

AXA – Global Assicurazioni b50;

AXA – Global Assicurazioni b70.

Caratteristiche dei Fondi Interni e criteri degli investimenti

Art. 2 – I Fondi Interni costituiti sono ad accumulazione di proventi e pertanto l'incremento del valore delle quote di ciascun Fondo non viene distribuito ma reinvestito nello stesso.

Ciascun Fondo Interno investe gli attivi prevalentemente o totalmente in OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) conformi alla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE organizzati in forma di SICAV o Fondi Comuni di Investimento.

Resta comunque ferma la facoltà di investire una parte del patrimonio di ciascun Fondo Interno in disponibilità liquide secondo i limiti indicati al successivo art. 3.

La Società, al fine di una più efficiente gestione dei Fondi Interni, ha affidato la gestione finanziaria degli stessi alla Società BANCAPERTA, facente parte del Gruppo Credito Valtellinese, abilitata a prestare servizi di gestione dei patrimoni, che opererà nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Società. In ogni caso, è prevista l'esclusiva responsabilità nei confronti degli Assicurati da parte della Società, che eserciterà un costante controllo sulle operazioni relative all'attività di gestione poste in essere da BANCAPERTA.

Descrizione dei Fondi Interni ed obiettivi d'investimento

Art. 3 – I Fondi Interni predisposti per il presente Contratto, attuano una politica di investimento in quote di OICR definita "multimanager": operano cioè selezionando più fondi/comparti di più Società di Gestione del Risparmio/Investimento al fine di ottimizzare ed aumentare la performance di ciascuno dei Fondi Interni.

Qui di seguito vengono riportate le informazioni principali sulle caratteristiche dei Fondi disponibili unitamente ad un richiamo sintetico sulla politica di investimento e sul livello di rischiosità che lo stesso presenta:

AXA – Global Assicurazioni b30

Finalità:

consentire una redditività del capitale derivante da investimenti concentrati soprattutto nel Comparto Obbligazionario, con una significativa presenza del Comparto Azionario che comporta un certo grado di volatilità dei rendimenti nel corso del tempo.

Composizione:

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno – valorizzati ai valori correnti – sono investiti dalla Società prevalentemente in quote di uno o più OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), sia di diritto italiano, sia di diritto comunitario, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, secondo la seguente ripartizione:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Obbligazionario	65%	75%
Azionario	25%	35%

Profilo di rischio di investimento: medio basso.

Valuta di denominazione del Fondo Euro.

Interno:

Finalità: **AXA – Global Assicurazioni b50**
consentire una sostenuta redditività del capitale nel medio-lungo periodo derivante da investimenti concentrati in egual misura nel Comparto Obbligazionario e Azionario, con possibile variabilità dei risultati nel corso del tempo.

Composizione: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno – valorizzati ai valori correnti – sono investiti dalla Società prevalentemente in quote di uno o più OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), sia di diritto italiano, sia di diritto comunitario, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, secondo la seguente ripartizione:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Obbligazionario	45%	55%
Azionario	45%	55%

Profilo di rischio di investimento: medio alto.

Valuta di denominazione del Fondo Euro.

Interno:

Finalità: **AXA – Global Assicurazioni b70**
consentire una crescita della redditività del capitale nel medio-lungo periodo derivante da investimenti orientati in larga misura nel Comparto Azionario, con possibile variabilità dei risultati nel corso del tempo, con una quota relativamente contenuta del Comparto obbligazionario.

Composizione:

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno – valorizzati ai valori correnti – sono investiti dalla Società prevalentemente in quote di uno o più OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), sia di diritto italiano, sia di diritto comunitario, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, secondo la seguente ripartizione:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Obbligazionario	25%	35%
Azionario	65%	75%

Profilo di rischio di investimento:

medio alto.

Valuta di denominazione del Fondo Interno:

Euro.

Criteri d'investimento particolari

Art. 4 – Nella selezione degli investimenti viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.

La Società ha la facoltà di impiegare strumenti finanziari derivati, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi Interni, con la finalità di perseguire la copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione degli investimenti.

Valore unitario della quota e relativa pubblicazione

Art. 5 – Il valore unitario delle quote viene calcolato con frequenza settimanale, e precisamente ogni venerdì lavorativo.

Detto valore si ottiene dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno, calcolato secondo quanto riportato al successivo art. 6, per il numero complessivo delle quote dello stesso Fondo, entrambi relativi al primo giorno utile precedente rispetto al giorno di valorizzazione.

Nei giorni di chiusura della Società o qualora per cause imprevedibili non fosse possibile effettuare la predetta valorizzazione nei termini stabiliti, il valore unitario delle quote verrà calcolato dalla Società nel primo giorno utile successivo.

Il valore unitario delle quote, così calcolato, viene pubblicato giornalmente, e precisamente il primo giorno lavorativo successivo a quello del calcolo della valorizzazione, sul quotidiano economico-finanziario "Il Sole 24 Ore".

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno

Art. 6 – Il patrimonio netto del Fondo Interno viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza del Fondo Interno, al netto di tutte la passività, comprese le spese a carico del Fondo, di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Le attività di ciascun Fondo Interno sono valorizzate ai valori correnti di mercato riferiti al primo giorno utile precedente rispetto al giorno di valorizzazione. Tali attività sono valutate in base all'ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato per tener conto dei prezzi di mercato.

Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il Fondo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni

sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.

Infine, i crediti di imposta maturati su ciascun Fondo Interno vengono riconosciuti dalla Società al patrimonio degli stessi, con la stessa frequenza di valorizzazione della quota.

Attribuzione delle quote

Art. 7 - Gli impegni della Società sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le riserve matematiche relative ai Contratti collegati a ciascun Fondo Interno.

La Società provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto, dividendo l'importo netto versato per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.

Regime delle spese dei Fondi Interni

Art. 8 - Le spese relative per ciascun Fondo Interno sono rappresentate da:

- la commissione di gestione a favore della Società, calcolata settimanalmente sul patrimonio netto di ciascun Fondo Interno, è pari alla percentuale annua di seguito indicata che varia in funzione del Fondo:
 - AXA – Global Assicurazioni b30: 2,00%;
 - AXA – Global Assicurazioni b50: 2,20%;
 - AXA – Global Assicurazioni b70: 2,20%.
- gli oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- le spese di amministrazione e custodia dell'attività del Fondo Interno, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- le commissioni per la gestione finanziaria degli OICR in cui la Società investe il patrimonio, il cui costo annuo varia da un minimo dello 0,50% ad un massimo dell'1,75% per i fondi/comparti appartenenti al Comparto Obbligazionario e da un minimo dello 0,75% ad un massimo del 3,00% per i fondi/comparti appartenenti al Comparto Azionario. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente il costo massimo previsto nel Regolamento potrà essere rivisto, previa comunicazione al Contraente dell'avvenuta variazione e concedendo allo stesso il riscatto senza penalità;
- le imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Le spese a carico della Società sono rappresentate da:

- le spese di amministrazione e di funzionamento;
- le spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico dei Fondi Interni.

Modifiche relative ai Fondi Interni

Art. 9 - Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e/o secondaria (circolari ISVAP) o da mutati criteri gestionali finalizzati al conseguimento di una migliore amministrazione delle attività nell'interesse dei partecipanti – con esclusione di quelli meno favorevoli per i Contraenti –, la Società informerà tempestivamente questi ultimi per il tramite dell'Intermediario, i quali potranno richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inerente le modifiche, il trasferimento in un altro Fondo senza spese a loro carico.

Analogamente, se per uno o più Fondi Interni, le spese relative di cui al precedente art. 8 (nella loro componente fissa) dovessero risultare superiori a tre volte le commissioni di gestione annuali, la Società informerà ciascun partecipante circa la necessità di chiudere il Fondo interessato e provvederà a trasferire la posizione, senza alcuna spesa, nel Fondo Interno meno difforme in termini di rapporto rischio rendimento. Tale verifica viene effettuata annualmente, successivamente al primo quinquennio di esercizio del Fondo Interno.

Revisione contabile

Art. 10 - Il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno sarà sottoposta al giudizio di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del Decreto legislativo del 24 Febbraio 1998 n. 58.

La Società di Revisione esprimerà, mediante apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote dei Fondi Interni alla fine di ogni esercizio.

RICHIESTA DI RISCATTO PARZIALE

Spett.le
Global Assicurazioni S.p.A.
Via _____

Il sottoscritto _____ chiede il riscatto parziale della polizza numero _____ per una somma pari a euro _____ (indicare l'importo netto)

A tal fine allega i seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di identità valido.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che dalla data della presente si intende ridotto il controvalore del numero di quote per una somma pari all'importo di cui sopra.

Data _____

In fede
(Firma del Contraente)

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI DECESSO

Spett.le
Global Assicurazioni S.p.A.
Via _____

Il sottoscritto _____ in qualità di beneficiario della polizza numero _____ chiede la liquidazione del capitale relativo alla garanzia oggetto del Contratto.

A tal fine allega i seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di identità valido;
- copia del codice fiscale;
- originali di polizza e appendici;
- copia di un documento d'identità valido dell'Assicurato solo nel caso in cui questo sia diverso dal Contraente;
- certificato di morte e relazione medica sulle cause del decesso;
- copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto in ospedale o clinica privata (o eventuale copia dell'autopsia);
- copia del verbale rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumono le precise circostanze del decesso (solo in caso di morte per infortunio/incidente stradale, suicidio o omicidio);

(SE IL CONTRAENTE/ASSICURATO HA LASCIATO TESTAMENTO):

- copia legalizzata dell'eventuale testamento valido e non impugnato;

(SE IL CONTRAENTE/ASSICURATO NON HA LASCIATO TESTAMENTO):

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante che l'Assicurato non ha lasciato testamento (completa delle generalità di tutti gli eredi legittimi, età e capacità giuridica se questi sono indicati come Beneficiari); oppure, in alternativa, per capitali maggiori a 50.000 euro, atto notorio redatto davanti a Notaio o Cancelliere o Segretario comunale alla presenza di due testimoni dal quale risulti se esiste o meno testamento (completo delle generalità di tutti gli eredi legittimi, età e capacità giuridica se questi sono indicati come Beneficiari);
- se i Beneficiari sono minori o incapaci: Decreto del Giudice Tutelare (da esibire su richiesta della Società) sulla riscossione del capitale;
- copia del modulo relativo all'informativa sulla privacy ed al consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritto dal/i Beneficiario/i.

Data _____

In fede
(Firma dei Beneficiari)

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA

Spett.le
Global Assicurazioni S.p.A.
Via _____

Il sottoscritto _____ chiede di riscuotere la rendita vitalizia di opzione con la polizza numero _____.

A tal fine allega i seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di identità valido;
- copia del codice fiscale;
- copia di un documento d'identità valido dell'Assicurato solo nel caso in cui questo sia diverso dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita da esibirsi in occasione della ricorrenza annuale.

Data _____

In fede
(Firma del Contraente)

RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE (CHIUSURA DEL CONTRATTO)

Spett.le
Global Assicurazioni S.p.A.
Via _____

Il sottoscritto _____ chiede il riscatto della polizza numero _____.

A tal fine allega i seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di identità valido;
- originali di polizza e appendici.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che dalla data della presente si intende cessato definitivamente ad ogni effetto il Contratto.

Data _____

In fede
(Firma del Contraente)



Sede Sociale: Via G. Leopardi 15, 20123 Milano Italia - Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - Società per Azioni - Capitale Sociale Euro 5.165.000 i. v.
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano 05220300015 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n° 1596118 - C.F. 05220300015 P. IVA 12950190152
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla Vita con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
del 12 ottobre 1987 n. 17254 (G.U. del 16 ottobre 1987 n. 242)